

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA**

CIRCOLARE 5 aprile 2001, n. 4

Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche", per l'anno 2000.

A tutti i ministeri - Gabinetto -
Direzione generale AA.GG. e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato
generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato -
Segretariato generale
Ai commissari di Governo nelle regioni
a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella
regione siciliana
Al rappresentante del governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli Venezia-Giulia
Al presidente della commissione di
coordinamento nella regione Valle
d'Aosta
Al commissario del Governo nella
provincia di Trento
Al commissario del Governo nella
provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica
Alle aziende ed alle amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo
Ai presidenti degli enti pubblici non
economici
Ai presidenti degli enti di ricerca e
sperimentazione
Ai rettori delle universita' e delle
istituzioni universitarie
Ai presidenti delle giunte regionali e
delle province autonome
Alle province
Ai comuni
Alle IPAB e consorzi comunali e
provinciali
Alle comunita' montane
Alle unita' sanitarie locali
Agli istituti di ricovero e di cura a
carattere scientifico
Agli istituti zooprofilattici
sperimentali
Alle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura
Agli istituti autonomi case popolari
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'Aniacap
Alla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C. - E.N.E.A. - Unioncamere)
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Alla agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento degli AA.GG. e del personale
e per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Oggetto.

Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche" per l'anno 2000:

art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998);

contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998);

contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);

contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000);

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995); decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999).

Premessa.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2000 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati - a cura del Dipartimento della funzione pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato C.C.N.Q. del 7

agosto 1998, anch'esso confermato dal citato contratto sottoscritto il 9 agosto 2000, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruito in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'importanza, la complessità e la delicatezza, dei relativi adempimenti. Essi sono infatti preordinati all'esplicazione di "funzioni di poteri di natura accertativa" ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di "una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario" (cfr. "Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del procuratore generale presso la Corte dei conti").

Disposizioni e modalità operative per l'anno 2000.

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali, e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2001 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2000:

è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

Si rammenta alle amministrazioni appartenenti ai comparti di contrattazione che con l'entrata in vigore del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, confermato, per ciò che qui attiene dal citato contratto collettivo del 9 agosto 2000, l'autorizzazione alla fruizione dei distacchi viene concessa, entro il termine massimo di trenta giorni, dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta di distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalità appena esplicitate, dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con e senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 5, 7 e 14 C.C.N.Q. 7 agosto 1998, C.C.N.Q. 25 novembre 1998, contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di polizia ad ordinamento civile: art. 27 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e art. 30 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7 e 14 C.C.N.Q. 7 agosto 1998, C.C.N.Q. 25 novembre 1998, contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di polizia ad

ordinamento civile: art. 30 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati.

Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tabella 10), 25 novembre 1998 (tabella 5), dal C.C.N.Q. integrativo 27 gennaio 1999 (tabelle 10 e 22) e dal C.C.N.Q. 9 agosto 2000 (tabella 9).

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalita' sopra specificate per i distacchi e deve riguardare i permessi cumulati sotto forma di distacchi a tempo indeterminato e determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7, 14 e 20 C.C.N.Q. 7 agosto 1998);

e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire con le stesse modalita' indicate in precedenza per i distacchi e deve riguardare le aspettative a tempo indeterminato e, fatta eccezione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, a tempo determinato, c.d. aspettativa "frazionata" in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7, 12 e 14 C.C.N.Q. 7 agosto 1998 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di polizia: art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e art. 32 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruito per la partecipazione alle assemblee sindacali).

E' necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 2000; cio' anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dal C.C.N.Q. 7 agosto 1998 (tabelle 11/20), dal C.C.N.Q. 25 novembre 1998 (tabella 6), dai contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 (tabella 6 e tabelle 11/20) e dal C.C.N.Q. 9 agosto 2000 (tabella 10 e tabelle 12/18);

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruito (ad eccezione delle ore fruito per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o, fatta eccezione per il personale ricompreso nel Comparto scuola, per quello dirigenziale incluso nelle relative aree di contrattazione nonche' per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile facente parte del c.d. "Comparto sicurezza", della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 del C.C.N.Q. 7 agosto 1998,

confermato dal C.C.N.Q. del 9 agosto 2000, viene definito e ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione (articoli 8, 9 e 10 C.C.N.Q. 7 agosto 1998 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di polizia: art. 31 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;

e' stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

Modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati

Indicazioni generali.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su dischetti magnetici utilizzando il programma di inserimento "Gedap 2001" predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.

Per garantire una completa e corretta rilevazione e trasmissione dei dati, ciascuna amministrazione e' tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e ad inserire generalita' e recapito telefonico/fax di tale responsabile attraverso lo stesso programma "Gedap 2001".

Le amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano fruito di prerogative sindacali ne' di permessi e aspettative per funzioni pubbliche devono inviare al Dipartimento della funzione pubblica soltanto una comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza dover acquisire ne' utilizzare il programma.

Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati.

Per le amministrazioni provviste di collegamento alla rete internet, il programma e' disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo "<http://www.funzionepubblica.it/gedap2001/>".

Il programma verra' comunque distribuito, su dischetti di installazione, ai ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti e istituzioni di ricerca e sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.

I dischetti di installazione saranno inoltre forniti alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.

Utilizzo del programma di inserimento dati.

Il programma puo' essere eseguito su un personal computer con sistema operativo Windows configurato come descritto nella nota tecnica distribuita in allegato al programma stesso. Il programma, realizzato in modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una guida in linea.

Le amministrazioni articolate in unita' organizzative centrali e periferiche potranno duplicare e distribuire autonomamente i dischetti di installazione del programma di inserimento ai propri uffici periferici. A tal fine, ciascuna unita' centrale dovra':

installare localmente il programma, selezionare la propria amministrazione in una apposita lista predefinita ed ottenere un codice identificativo univoco da comunicare ai propri uffici periferici;

duplicare e distribuire i dischetti di installazione del programma ai propri uffici periferici;

comunicare ai propri uffici periferici il codice univoco di

identificazione che essi devono digitare al primo avvio del programma;

importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico utilizzando l'apposita funzione "File/Importa" prevista dal programma.

Modalita' di invio dei dati.

Il programma e' predisposto per stampare e registrare, su un dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti.

Le amministrazioni dotate di collegamento internet, potranno spedire il contenuto del dischetto per posta elettronica all'indirizzo "gedapfunzionepubblica.it".

Le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per posta ordinaria all'indirizzo "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - Gedap, corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma".

Indicazioni specifiche.

Ministeri.

Ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti pubblici non economici.

I seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAL, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, l'ACI provvedera' alla diffusione della presente circolare, unitamente ai dischetti di installazione del programma, agli Automobil club provinciali.

I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, potranno richiedere i dischetti di installazione alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Regioni - Autonomie locali.

Regioni.

Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi ai propri uffici.

Provvedera', inoltre, alla distribuzione dei dischetti agli enti pubblici non economici da essa dipendenti e agli istituti autonomi per le case popolari, i quali invieranno direttamente i dati al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti locali.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunita' montane e collaboreranno con le prefetture nella distribuzione del programma.

I dati dovranno essere inviati da ciascuna amministrazione direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio, industria, artigianato e agri coltura.

L'Unioncamere provvedera' alla distribuzione del programma alle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma alle amministrazioni di cui all'art. 6 del C.C.N.Q. sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederanno i competenti assessorati

regionali alla sanita', a cui saranno inviati i dischetti di installazione.

Ciascuna amministrazione inviera' i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Istituzioni ed enti di ricerca.

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 7 del C.C.N.Q. sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno richiedere i dischetti alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di cui all'art. 8 del C.C.N.Q. sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Universita'.

Ciascuna universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 9 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Forze di polizia ad ordinamento civile.

Ciascuna forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ASI, CNEL, CONI, ENAC, ENEA, UNIONCAMERE).

Ciascuna azienda ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

* * *

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 31 maggio 2001 per l'invio delle informazioni.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilita' delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessita' di svolgere una incisiva attivita' ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalita' previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro
per la funzione pubblica
Bassanini